



## PROVINCIA DI SALERNO

### *Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale*

Seduta n. 1

Numero o.d.g. 7

N. **7** del registro generale

**Oggetto:** Regolamento in materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato. Modificazioni.

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12,00, nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 18 maggio 2020 si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:

- 1) CELANO Roberto
- 2) CERRETANI Luca
- 3) DE NICOLA Fausto
- 4) FERRARA Clelia
- 5) GUZZO Giovanni
- 6) IMPARATO Paolo
- 7) MEMOLI Pasqualina
- 8) RESCIGNO Antonio

Presenti
NO
NO
NO

- 9) RUBERTO Giuseppe
- 10) SAGARESE Antonio
- 11) SANTORO Dante
- 12) SANTORO Felice
- 13) SERVALLI Vincenzo
- 14) SICA Ernesto
- 15) STANZIOLA Carmelo
- 16) VECCHIO Fausto

Presenti

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.



## PROVINCIA DI SALERNO

### *Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale*

Data 11 marzo 2019

N. **1** registro Settore

SETTORE PROPONENTE: Presidenza e Affari Generali

**OGGETTO:** Regolamento in materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato. Modificazioni.

### **IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- “ Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura” (articolo 25 della legge n.241/1990) ;

- “ In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate” (articolo 7, comma 6, del d.P.R. n.184/2006);

- “Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione (articolo 5, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 33/2013);

la materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato è disciplinata con il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 28 dicembre 2017, n.196;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1/2019 ad oggetto “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato” con la quale sono fornite raccomandazioni operative in merito a taluni profili riguardanti l'istituto in parola e in cui, per quanto riguarda il regime dei costi, è precisato che:

“ a fronte di una istanza di accesso civico generalizzato possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, (...) ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Nel costo di riproduzione del quale l'amministrazione può chiedere il rimborso rientrano le seguenti voci:

- il costo per la fotocopiazione su supporto cartaceo;
- il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom);
- il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo;
- il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione.

I costi di cui si chiede il rimborso devono essere predeterminati mediante un tariffario e comunque prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione. Le tariffe possono coincidere con quelle già adottate per l'accesso procedimentale, ferma restando la proporzionalità e la corrispondenza delle stesse al costo effettivamente sostenuto e documentato dalla pubblica amministrazione.”;

RILEVATO che la stessa Circolare prosegue fornendo indicazioni relative alla notifica ai controinteressati, esaminando anche il caso in cui il diritto di accesso generalizzato determini il coinvolgimento di un elevato numero di soggetti potenzialmente identificabili come controinteressati;

RITENUTO, pertanto, di conformare il regolamento dell'ente alle sopra descritte raccomandazioni contenute nella citata Circolare n.1/2019;

CONSIDERATO altresì che, in tema di diritto di accesso documentale, un autorevole organismo competente in materia quale è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha espresso orientamenti cui l'organo competente dell'amministrazione deve attenersi nella determinazione degli oneri connessi al diritto di accesso, quali ad esempio:

“la preventiva determinazione degli importi, in misura equa e ragionevole delle somme da pagare per l'accesso costituisce una condizione essenziale per garantire l'esercizio del diritto di accesso” (parere reso nella seduta del 19 gennaio 2015);

nella determinazione degli importi l'organo competente dovrà tener conto che la misura degli stessi dovrà essere proporzionata all'attività svolta e non costituire un ostacolo all'esercizio del diritto (vedasi parere reso nella seduta del 13 settembre 2011);

CONSIDERATO, infine, nel revisionare il testo regolamentare per apportare le suddette modifiche, sia opportuno che nello stesso, laddove si fa riferimento all'ufficio deputato a porre in contatto l'utenza con gli uffici competenti, si adoperi esclusivamente la denominazione scelta dal legislatore, Ufficio per le relazioni con il pubblico (in acronimo URP), in luogo di termini che, al mutare delle diverse soluzioni organizzative adottate negli anni dall'ente, possono non essere più rispondenti alla realtà;

RITENUTO per quanto sin qui esposto di proporre le seguenti modifiche al regolamento materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 28 dicembre 2017, n.196:

le parole “Servizio URP e Comunicazione istituzionale” sono sostituite con le seguenti: “Ufficio per le relazioni con il pubblico”;

#### Capo II Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n.241/1990

All’art.10, “Modalità di accesso”, il comma 5 *“L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al pagamento di una quota fissa pari a 3 euro per diritti di ricerca e di visura, oltre il rimborso del costo di riproduzione attualmente di 0,15 centesimi di euro per ogni facciata di atto formato A4 in bianco e nero, così come già determinato con precedente Delibera di Giunta Provinciale n.40 del 16.02.2012, fatta salva la facoltà di effettuare aggiornamenti da parte degli organi competenti”* è sostituito dal seguente:

“5. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al pagamento di diritti di ricerca e di visura, oltre il rimborso del costo di riproduzione e il rimborso spese postali e l’imposta di bollo di cui all’articolo 17, nelle misure stabilite dall’organo competente. Nella determinazione e nell’aggiornamento di tali importi, quest’ultimo dovrà tener conto che la misura degli stessi dovrà essere equa e ragionevole, proporzionata all’attività svolta, e non costituire un ostacolo all’esercizio del diritto di accesso.”;

#### Capo IV Accesso civico generalizzato a dati e documenti

All’art.27, “Istanza di accesso civico generalizzato”, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento degli stessi oneri stabiliti dall’organo competente per l’accesso documentale ad eccezione delle spese postali di notifica agli eventuali controinteressati di cui, in questo caso, si fa carico l’amministrazione.”;

All’art.29, “Soggetti controinteressati”, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Qualora non sia possibile informare della richiesta di accesso i controinteressati per via telematica e il numero degli stessi sia elevato, l’amministrazione può consentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell’art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013.”;

All’art.30, “Termini del procedimento”, il comma 2 *“In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, informando contestualmente il Servizio URP e Comunicazione istituzionale anche ai fini di cui all’art. 3 del presente regolamento”* è sostituito dal seguente:

“2. In caso di accoglimento, l’ufficio provvede a trasmettere tempestivamente all’Ufficio per le relazioni con il pubblico i dati o i documenti richiesti, ai fini di quanto previsto agli articoli 3 e 9 del presente regolamento, informando contestualmente il richiedente.”;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, che saranno acquisiti i pareri di regolarità contabile del dirigente del settore finanziario, ai sensi della stessa norma, e di conformità formale alle leggi e ai regolamenti reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello statuto dell’ente ;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 33/2013;
- il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT;

“Per le motivazioni si qui espone”

## PROPONE AL CONSIGLIO

1. approvare le seguenti modifiche al regolamento materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale 28 dicembre 2017, n.196:

le parole “Servizio URP e Comunicazione istituzionale” sono sostituite con le seguenti: “Ufficio per le relazioni con il pubblico”;

### Capo II Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n.241/1990

All’art.10, “Modalità di accesso”, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al pagamento di diritti di ricerca e di visura, oltre il rimborso del costo di riproduzione e il rimborso spese postali e l’imposta di bollo di cui all’articolo 17, nelle misure stabilite dall’organo competente. Nella determinazione e nell’aggiornamento di tali importi, quest’ultimo dovrà tener conto che la misura degli stessi dovrà essere equa e ragionevole, proporzionata all’attività svolta, e non costituire un ostacolo all’esercizio del diritto di accesso.”;

### Capo IV Accesso civico generalizzato a dati e documenti

All’art.27, “Istanza di accesso civico generalizzato”, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento degli stessi oneri stabiliti dall’organo competente per l’accesso documentale ad eccezione delle spese postali di notifica agli eventuali controinteressati di cui, in questo caso, si fa carico l’amministrazione.”;

All’art.29, “Soggetti controinteressati”, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Qualora non sia possibile informare della richiesta di accesso i controinteressati per via telematica e il numero degli stessi sia elevato, l’amministrazione può consentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell’art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013.”;

All’art.30, “Termini del procedimento”, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di accoglimento, l’ufficio provvede a trasmettere tempestivamente all’Ufficio per le relazioni con il pubblico i dati o i documenti richiesti, ai fini di quanto previsto agli articoli 3 e 9 del presente regolamento, informando contestualmente il richiedente.”;

2. demandare al dirigente proponente la pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato testo del regolamento in parola, comprensivo delle modifiche indicate al punto 1, all’Albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 267/00, l’inserimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nonché ogni provvedimento consequenziale necessario o ritenuto opportuno.

Il Dirigente  
*Alfonso Ferraioli*  
Firmato digitalmente

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n. 7

Il Presidente della Provincia, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suesesa proposta di deliberazione n. 1 del Settore Presidenza e Affari Generali come innanzi formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti 14 ; votanti 13 ; astenuti 1 Santoro Dante  
favorevoli 13 ; contrari /

### DELIBERA

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione n. 1 del Settore Presidenza e Affari Generali come innanzi formulata.

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di deliberazione con la formula "Il Consiglio approva".

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell'audio registrazione allegata agli atti della seduta.